



*Ufficio Stampa
del Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare*

COMUNICATO STAMPA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE METTE ON LINE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SULLE OPERE SOGGETTE A PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Per garantire il massimo livello di trasparenza e partecipazione, il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha deciso di rendere disponibili on line la documentazione e i progetti relativi alla opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale.

Tutti potranno così accedere in tempo reale alle informazioni sui progetti, consultare la documentazione, inviare le osservazioni come prescrive la legge direttamente con email, conoscere lo stato di avanzamento della valutazione e l'esito delle procedure.

Il sistema, inoltre, consente la consultazione dell'archivio storico dei progetti della Legge Obiettivo e dei più recenti progetti sottoposti a VIA ordinaria.

Si tratta di una grande novità, un piccola rivoluzione con l'obiettivo di rendere facilmente disponibili informazioni oggi reperibili solo attraverso faticosi percorsi burocratici. Anche l'esercizio del diritto a partecipare alla formazione del parere della Commissione godrà di una forte semplificazione. I comitati, le associazioni ambientaliste e i cittadini potranno inviare direttamente via email le osservazioni.

Si può accedere al sito tramite il portale del Ministero all'indirizzo www.minambiente.it, cliccando su 'Valutazione d'Impatto Ambientale' nella sezione Argomenti chiave; oppure direttamente dall'indirizzo www.minambiente.it/via/. Le istruzioni per la consultazione sono disponibili alla sezione Guida del sito VIA.

COS'E' LA VIA

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è delineata dalla Direttiva 85/337/CEE, aggiornata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. In Italia è stata introdotta con Legge 8 luglio 1986 n. 349; successivi decreti ne regolano il funzionamento.

Sono sottoposti alla procedura di V.I.A. i progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale rilevante. In particolare, progetti di opere quali raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, dighe, porti, infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti sono sottoposti a V.I.A. nazionale, mentre progetti relativi ad agricoltura, selvicoltura, acquicoltura, industria estrattiva, produzione e trasformazioni di metalli, costruzione e montaggio di autoveicoli, cantieri navali, industrie alimentari, oleodotti e gasdotti, piste da sci ed altro sono oggetto di V.I.A. in ambito regionale.

Per alcune tipologie di opere la normativa fissa limiti dimensionali per l'assoggettabilità a V.I.A. e per la sua collocazione in sede nazionale o regionale; in altri casi, il legislatore europeo o nazionale ha lasciato la valutazione ad una procedura caso per caso, la cosiddetta verifica di esclusione, sulla base di elementi noti e forniti dal proponente.

L'autorità competente a livello nazionale è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, affiancato dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali per gli aspetti archeologici – paesaggistici. Il Ministero di avvale per le valutazioni tecniche della Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale e della Commissione Speciale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale nel caso della V.I.A. di infrastrutture strategiche.

COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI VIA

La procedura prevede la presentazione da parte di un Proponente, pubblico o privato, del progetto corredato dallo Studio di Impatto Ambientale alle autorità competenti ed il contemporaneo avviso al pubblico, mediante pubblicazione sui quotidiani per la consultazione del pubblico; il pubblico può esprimersi inviando osservazioni scritte nel termine di 30 giorni da tale avviso.

L'amministrazione tiene conto di tali osservazioni nell'ambito della procedura di valutazione, nel corso della quale può richiedere chiarimenti ed integrazioni al Proponente.

La fase di valutazione si conclude con l'emanazione di un provvedimento (Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni Culturali, ovvero delibera CIPE per le infrastrutture strategiche) che può contenere, e di norma contiene, prescrizioni e raccomandazioni da sviluppare nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione. La valutazione è seguita da una verifica di ottemperanza dei livelli di progettazione successivi alle prescrizioni.

Roma, 17 luglio 2007